

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci di MIDJ - Associazione Musicisti Italiani di Jazz del 31 marzo 2022



Il 31 marzo 2022 alle 20:00, previa convocazione, si è riunita su ZOOM l'Assemblea dei soci dell'Associazione Musicisti Italiani di Jazz per discutere e deliberare in merito all'approvazione del Bilancio dell'anno 2021 e delle modifiche allo Statuto per adeguamento al Terzo Settore D.L.117/2017 ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Erano presenti il Presidente Alessandro Fedrigo, il Vicepresidente Giovanni Tagliatela e i membri del Direttivo nelle persone dei soci: Claudio Angeleri, Claudio Fasoli, Fabio Giachino, Simona Parrinello e Michela Lombardi.

Il Presidente ha chiamato a fungere da segretario verbalizzante Valentina Pasquazi.

Non essendo stato raggiunto il quorum per ritenere valida l'assemblea, il Presidente ha aggiornato la seduta alle ore 21:00 in seconda convocazione.

Alle ore 21:10 in seconda convocazione erano presenti oltre ai membri del direttivo sopra indicati anche i soci Cristina Cervesato, Angelo Bernardi, Giulio Scognamiglio, Giulio Visibelli, Paolo Tombolesi, Alessandro Bertozzi, Alberto Bruno e Ada Montellanico. Il Presidente ha dichiarato validamente costituita l'Assemblea ed il Vicepresidente ha illustrato il bilancio analitico 2021 facendolo visionare ai soci mediante condivisione dello schermo.

Illustrato il bilancio il Vicepresidente ha chiesto di mettere ai voti l'approvazione dello stesso e l'Assemblea ha approvato all'unanimità.

Il Vicepresidente ha poi illustrato le modifiche da apportare allo Statuto per richiedere l'iscrizione al RUNTS e una modifica relativa ad una specifica sulle quote rosa nel Direttivo.

In particolare le modifiche sottoposte all'esame e all'approvazione dell'Assemblea sono state le seguenti:

- all'**Art.1-Denominazione e Sede** è stata inserita la sigla APS (Associazione di Promozione Sociale);

- all'**Art.3-Attività e Compiti** sono state aggiunte le seguenti attività:

L'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni relativamente alle attività musicali, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa come disciplinato dal capo d) dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;

L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al capo i) dell'art. 5 D.lgs 117/2017;

VA
XX

- all'**Art.7-Soci** è stato aggiunto che:

I soci possono essere ammessi all'espletamento di attività di puro volontariato in favore dell'Associazione e dei suoi soci;

- all'**Art.10-Modalità e Funzione dell'Assemblea** è stato specificato che:

*L'Assemblea elegge con voto palese i membri del Consiglio Direttivo **indicando i nominativi dei soci pari al numero dei componenti del direttivo (9) con indicazione specifica di almeno tre donne;***

- all'**Art.12-Consiglio Direttivo** è stato specificato che:

*L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da **nove (9) membri, persone fisiche soci e, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, inclusi Presidente e Vice Presidente dell'Associazione. Dei nove membri almeno tre (3) devono essere donne;***

- all'**Art.21-Registro dei volontari** è stato specificato che:

E' istituito il registro dei volontari come previsto e disciplinato dall'art. 17 del D. Lgs 117/2017 nel quale verranno iscritti i soci volontari con le informazioni previste dal predetto articolo.

Per i soci volontari sarà stipulata polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività stessa.

Dopo ampia discussione, le modifiche sono state messe a votazione e i soci le hanno approvate all'unanimità.

L'Assemblea è poi proseguita su vari argomenti che riguardano l'attività dell'Associazione e dei soci.

Alle ore 23:10 non essendovi altro da discutere il Presidente ha dichiarato conclusa l'Assemblea dei soci.

E' Verbale.

Il Presidente

Alfonso Fardiga

Il Segretario verbalizzante

Valentino Pasquon

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Tributi di Città di Roma
N. 1169
Serie 3
Data .. - 4 MAG. 2022
REGISTRO CON EURO 220,00
IL DIRIGENTE

Marco Cinti

STATUTO "ASSOCIAZIONE MUSICISTI ITALIANI DI JAZZ APS"
(Allegato alla delibera di Assemblea dei soci del 31 marzo 2022)

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile "Associazione Musicisti Italiani di Jazz APS" che in forma abbreviata potrà usare anche la sigla abbreviata di "MidJ APS", con sede legale in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi 26 (c.a p. 00195).

ART. 2 - NATURA

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude finalità di lucro.

ART. 3 - ATTIVITÀ E COMPITI

Scopi dell'Associazione sono:

- Il riconoscimento del valore artistico, culturale e professionale dei musicisti italiani di jazz, in Italia e all'estero;
- Il perseguimento di più favorevoli normative fiscali e previdenziali per le attività artistiche e per lo spettacolo;
- L'ottenimento di maggiori spazi mediatici per la musica jazz;
- La promozione della pratica musicale improvvisativa, a partire dalla scuola primaria;
- Il riconoscimento del diritto di improvvisazione presso la SIAE ed il Nuovo IMAIE;
- La rivendicazione del sostegno all'attività internazionale per i musicisti del settore;
- L'incentivazione delle residenze d'artista, finalizzate alla creazione di progetti originali;
- Lo sviluppo della ricerca musicale, attraverso l'istituzione di centri di ricerca stabili;
- L'organizzazione di attività concertistiche e didattiche;
- La promozione di orchestre di nuovi talenti;
- L'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni relativamente alle attività musicali, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa come disciplinato dal capo d) dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;
- L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al capo i) dell'art. 5 D.Lgs 117/2017;
- Il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e beneficenza ovvero lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a musicisti jazz svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
- Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà confrontarsi e collaborare con enti pubblici, operatori culturali e organizzatori, altre forme associative esistenti di promoter di festival, rassegne e club, scuole, discografici, ecc.; sostenere festival



Handwritten initials or signature.

e rassegne che: si assumono maggiore "rischio culturale" e sono più aperti a proposte innovative: L'Associazione svolge la propria attività in ambito nazionale, e promuove realtà e iniziative anche a carattere locale, cui può riconoscere autonomia funzionale, purché promuovano l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli dell'organizzazione. Stessa modalità può essere adottata per iniziative avente carattere settoriale in ambiti coerenti e sinergici alle finalità della Associazione.

L'Associazione potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni necessarie, utili o connesse per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà, tra l'altro, organizzare raccolte pubbliche di fondi; assumere finanziamenti e mutui; assumere interessenze e partecipazioni in associazioni enti, consorzi o altre società ed imprese aventi ad oggetto analogo ed affine o, comunque, connesso al proprio.

Per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e per permettere lo svolgimento delle attività statutarie, nel rispetto dello Statuto e della legge, l'Associazione può concludere e sottoscrivere convenzioni e/o accordi con Enti Pubblici, partecipare a bandi nazionali ed internazionali.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali secondo i criteri ed i limiti del codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 5 - FONTI DI FINANZIAMENTO

L'Associazione si propone di ricevere finanziamenti sotto forma di:

- quote annuali di adesione dei soci;
- "contributi di carattere continuativo o eccezionale, da parte di enti pubblici o privati, o di persone fisiche;
- sovvenzioni dello Stato;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Beneficia, inoltre, degli introiti derivanti dalle proprie attività e di qualsiasi altra entrata nell'ambito della sua attività e dei suoi scopi statutari.

Da tutto quant'altro ancorché qui non espressamente specificato, entri nelle disponibilità dell'Associazione ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 6 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

I patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni che vengono in possesso dell'Associazione e di tutte le entrate che possono essere investite in materiali e beni utili



AT
HP

per l'attività, ivi compresi i proventi da utilizzare secondo i più opportuni criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7 – SOCI

Il vincolo associativo è a tempo indeterminato, salvo i casi di recesso od esclusione, con espressa esclusione di soci temporanei.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme, in quanto tutti i soci hanno gli stessi diritti ed obblighi.

L'Associazione è formata da soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Possono essere ammessi come soci anche associazioni, fondazioni ed altri enti e soggetti giuridici non lucrativi, il cui scopo è affine o, comunque, compatibile con quello dell'Associazione.

I soci ordinari partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Sono soci ordinari dell'Associazione tutti i musicisti che:

- sottoscrivano la quota annuale di adesione;
- attestino mediante documentazione (articoli, programmi di sala, manifesti, depliant, contratti, registrazioni musicali o dischi) di svolgere attività professionale o semi-professionale nel campo del jazz.

Possono essere ammessi per meriti artistici anche musicisti di chiara fama sprovvisti della suddetta documentazione.

Possono essere inoltre ammessi come soci sostenitori, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, anche studiosi e cultori. del jazz noi musicisti e anche simpatizzanti, la cui autorità, cultura e competenza in settori affini o diversi possano essere di aiuto e di interesse per l'Associazione. I soci sostenitori hanno diritto di voto in Assemblea e possono rivestire cariche all'interno dell'Associazione.

Possono essere eletti soci onorari, coloro che per particolari meriti, siano dal Consiglio direttivo ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'Associazione. I soci onorari non versano la quota sociale non hanno diritto di voto.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il predetto termine s'intende che essa è stata respinta.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per i seguenti motivi:

a) dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;



HP

b) delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo procederà periodicamente alla revisione della lista dei soci.

La qualità di socio, e conseguentemente la quota associativa, non è trasmissibile, né per atto tra vivi né a causa di morte e non è rivalutabile; e si perde per decesso, recesso, o esclusione.

I soci possono essere ammessi all'espletamento di attività di puro volontariato in favore dell'Associazione e dei suoi soci.

ART. 8 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione, liberamente eleggibili:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Organo di controllo/revisione

L'Associazione può avvalersi di un Nucleo Tecnico a supporto operativo del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente:

- in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno;
- in sessione straordinaria, su iniziativa del Presidente, o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o di un quinto dei soci ordinari.

Anche i soci sostenitori hanno diritto a partecipare all'Assemblea, intervenendo nelle discussioni con facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative.

ART. 10 - MODALITÀ E FUNZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti e nomina di volta in volta un segretario che provvederà a redigere il verbale delle discussioni e delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà degli associati, In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. È considerata presenza anche quella attraverso sistemi di teleconferenza, tipo diretta streaming.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art.2372 del Codice Civile in quanto compatibili ed in particolare la possibilità di espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto.



HP

È ammessa, a tutte le Assemblee, l'espressione del voto anche per delega scritta, da conferirsi ad altro socio ordinario. Non sono ammesse deleghe per i ruoli di Presidente, Vice Presidente e di membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea:

- elegge con voto palese i membri del Consiglio Direttivo indicando i nominativi dei soci pari al numero dei componenti del direttivo (9) con indicazione specifica di almeno tre donne;
- determina gli indirizzi generali dell'attività e ne approva il programma, nel rispetto degli scopi statutari;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva le modifiche allo Statuto.

Per la revisione e modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti mentre per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria, contenente l'ordine del giorno, si effettua con lettera o posta elettronica, spedita a tutti gli associati almeno trenta giorni prima della riunione, all'indirizzo comunicato dall'associato e mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Un termine più breve può essere considerato per le assemblee straordinarie.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da nove membri, persone fisiche soci e, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, inclusi Presidente e Vice Presidente dell'Associazione. Dei nove membri almeno tre devono essere donne.

Il Presidente e Il Vice Presidente sono eletti con voto segreto dal Consiglio direttivo.

La convocazione è effettuata dal Presidente in via ordinaria o, in via straordinaria, su istanza di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi e, comunque, ogni qualvolta ci sia materia su cui deliberare.

La convocazione si effettua con lettera o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti gli interessati almeno quindici giorni prima della riunione. È in facoltà del Presidente, per motivi di urgenza, convocare il Consiglio, anche con altri mezzi comunque idonei, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

È, inoltre, facoltà del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, invitare alla riunione anche soci, i quali avranno diritto di intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Possono partecipare per competenza anche membri del Nucleo Tecnico Operativo per garantire il necessario supporto.

La riunione è da considerarsi valida:

- in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi (2/3) dei membri;
- in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà (1/2) dei membri.

La seconda convocazione non può avvenire a meno di mezz'ora di distanza dalla prima.

È considerata presenza anche quella attraverso sistemi di teleconferenza, tipo diretta streaming.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo per le loro responsabilità.

Al Consigliere possono essere liquidati i rimborsi di spese sostenute nell'assolvimento di incarichi affidati dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio direttivo spettano i poteri più ampi per l'amministrazione della Associazione, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione alcuna e può deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo, nonché al presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di consigliere delegato.

Nei casi di urgenza, il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera, tra l'altro, sulle seguenti materie:

- assicura il disbrigo degli affari correnti;
- emana i regolamenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività dell'Associazione;
- rende esecutiva la linea programmatica e le decisioni dell'Assemblea;
- delibera i finanziamenti per le attività di cui all'art. 3;
- disciplina con regolamento a parte, il funzionamento degli organi statutari, per tutto quanto non sia previsto dallo Statuto;
- provvede all'inquadramento giuridico ed economico dell'eventuale personale dipendente;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo;
- cura la gestione di tutti i beni di proprietà dell'Associazione o ad essa messi a disposizione;
- aggiorna periodicamente l'elenco dei soci e delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci ordinari e sostenitori;
- stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei votanti ed è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

Ogni anno compilerà una relazione illustrativa sulle attività svolte nonché sulla situazione Amministrativa.

Tale relazione sarà portata a conoscenza dell'Assemblea.

ART. 14 - IL NUCLEO TECNICO OPERATIVO

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può essere supportato da un Nucleo Tecnico Operativo, cui vengono affidati specifici compiti svolti sotto la sua supervisione e indirizzo.

Il Nucleo Tecnico Operativo è formato da un numero variabile di membri, definito dal Consiglio Direttivo sulla base delle esigenze e della pianificazione del programma annuale.

Il Nucleo Tecnico Operativo è composto da soci ad hoc individuati, con nomina scritta, che deve essere espressamente accettata. Per particolari esigenze possono essere individuati, per competenza, anche membri esterni con compiti specifici.

ART. 15 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio direttivo con voto segreto. Durano in carica due anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi, in ogni sede e a qualunque effetto. Può stare in giudizio validamente per conto dell'Associazione, promuovere giudizi in sede penale e civile o amministrativa, sottoscrivere atti che impegnano l'intera Associazione, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, aprire ed estinguere conti bancari, sottoscrivere contratti ed accordi con terzi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Vice Presidente rileva temporaneamente le funzioni istituzionali e di rappresentanza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nessun compenso è dovuto al Presidente e al Vice Presidente, nonché ai consiglieri, per le loro funzioni e responsabilità, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ

L'Associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal suo Presidente ed unicamente col patrimonio dell'Associazione, ferma restando la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, ai sensi dell'art. 39 c.c.

ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla redazione del rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

I bilanci ed i rendiconti sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- e) procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 – ORGANO REVISORE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di eventuale scioglimento l'Assemblea deciderà le modalità da seguire per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori, preferibilmente fra i componenti dell'Assemblea. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'intero patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - REGISTRO DEI VOLONTARI

E' istituito il registro dei volontari come previsto e disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017 nel quale verranno iscritti i soci volontari con le informazioni previste dal predetto articolo.

Per i soci volontari sarà stipulata polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività stessa.

ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Associazione potrà dotarsi di regolamenti interni, ove ritenuto necessari. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile in quanto compatibili e quanto previsto dal D.Lg. 3.07.2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente



.....

Il Segretario Verbalizzante



.....

